

Gare gas, sui ricorsi si avvicina l'ora della verità

La sospensiva del Tar Lazio su "Venezia 1" formalmente non blocca gli altri bandi. Ma lo scorso 28 aprile il Tribunale ha esaminato il DM criteri. E a novembre c'è il CdS sulla regolazione asimmetrica

La decisione del Tar Lazio sul bando dell'Atem "Venezia 1" non è stata così decisiva come ci si poteva aspettare per il futuro delle gare gas.

Il Tribunale ha infatti totalmente omesso di affrontare il passaggio cruciale del ricorso Italgas, ossia quello relativo all'impugnazione del DM 226/2011 del Mise contenente il regolamento sui criteri. Una decisione forse legata al fatto che il decreto è già oggetto di separata impugnativa di fronte ai giudici romani. A quanto si apprende dall'ultima relazione trimestrale di Ascopiave, l'udienza di discussione era prevista per il 28 aprile e proprio in vista dell'appuntamento la società aveva "depositato la propria memoria di replica rispetto alle difese ministeriali".

La decisione del Tar non è stata ancora pubblicata ma potrebbe arrivare a breve. E questa, come detto, sarà realmente determinante per il destino di tutte le gare, in quanto in caso di accoglimento i bandi sarebbero bloccati fino al nuovo intervento del ministero sui criteri (da prevedersi con tutta probabilità non prima dell'esito di eventuale appello al Consiglio di Stato). Sebbene chi segue da vicino la vicenda preveda con più probabilità un rigetto.

A ciò si aggiungono però le controversie relative alle delibere dell'Autorità per l'Energia. Una di queste riguarda la regolazione asimmetrica per il riconoscimento in tariffa del delta Vir-Rab: a ottobre il Tar aveva respinto il ricorso contro la delibera 367/2014, ma i sei ricorrenti (tra cui Ascopiave) hanno deciso di rivolgersi al CdS. In occasione dell'udienza cautelare del 31 marzo scorso, i giudici di appello hanno fissato la decisione sul merito per il 24 novembre.

Sempre dalla trimestrale dell'utility si apprende inoltre l'esistenza di un ricorso al Tar Lombardia contro le delibere 310 e 414 del 2014 sulle modalità di verifica del delta Vir-Rab qualora questo superi il 10%.

Si tratta di un altro tema importante, che peraltro ha portato i giudici romani a sospendere il bando di Venezia. La stazione appaltante, così come molte altre, non aveva infatti sottoposto i propri dati all'Aeegsi e così il Tar, pur mettendo in dubbio il rinvio di competenza deciso dai colleghi veneti, ha ritenuto opportuno accogliere comunque l'istanza di Italgas.

Qui si apre però un altro nodo, potenzialmente oggetto di ulteriori ricorsi. La "certificazione" del Vir da parte dell'Autorità non è infatti vincolante per le stazioni appaltanti, ma la sua assenza mette a rischio il pieno riconoscimento in tariffa per i gestori. In più di un'occasione l'Aeegsi ha già valutato "inidoneo" il Vir: cosa succederebbe se le stazioni appaltanti contestassero anche tali decisioni?

Gare gas, il canone è dovuto anche dopo la scadenza della concessione

Parere dell'Autorità per l'energia dopo la protesta dell'Anci sulla sospensione dei pagamenti, che secondo le imprese rientrano nell'"ordinaria amministrazione"

Non sembra che la scadenza ope legis della concessione implichi che il gestore sia titolato a svolgere transitoriamente il servizio, sino all'esito delle gare per l'affidamento del servizio per ambiti, senza dover corrispondere alcun canone”.

La considerazione è dell'Autorità per l'energia, che l'ha condivisa con il ministero dello Sviluppo economico, e riguarda i numerosi casi di sospensione del pagamento del canone concessorio ai Comuni da parte dei distributori gas nell'attuale fase tra la scadenza della concessione e le nuove gare, oggetto di una recente protesta dell'Anci col governo.

“In proposito – scrive l'Aeegsi in un comunicato di chiarimenti pubblicato oggi sul suo sito - l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 164/00 prevede esclusivamente che «Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento», senza nulla aggiungere”.

La norma, rileva insomma l'Autorità, “si limita a stabilire l'obbligo di prosecuzione del servizio, senza entrare nel merito della regolamentazione del medesimo servizio e dei rapporti connessi (salvo circoscrivere la gestione all'amministrazione ordinaria)”.

Nel contempo, aggiunge l'authority, il silenzio normativo sulla questione canone “non pare di per sé sufficiente a escludere l'obbligo di pagamento dello stesso. Sembra, piuttosto, che - in assenza di previsioni specifiche o contrarie - la gestione del servizio debba continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta, rispettando l'equilibrio giuridico-economico ivi stabilito”.

“Invero – prosegue l'Aeegsi - nessun dubbio è stato sollevato riguardo all'applicazione delle regole previgenti in relazione al rapporto tra gestore e utenti nel periodo di prosecuzione: il gestore, infatti, continua a percepire la tariffa ed a erogare il servizio negli stessi termini in cui già lo faceva, seppure limitatamente all'amministrazione ordinaria. E se il rapporto tra gestore e utenti continua a essere sottoposto al regime previgente, ciò vale anche per il rapporto tra ente locale e gestore affidatario, atteso che, in ultima analisi, i rapporti in parola trovano comune fondamento nell'affidamento”.

In aggiunta, l'Autorità rimarca come anche l'art. 46 bis del DL 159/07 presuppone di fatto che il canone possa essere pagato anche nell'attuale fase di prorogatio, laddove disciplina il possibile aumento dello stesso fino al 10% del vincolo sui ricavi come facoltà dei “comuni interessati dalle nuove gare”.

Gare gas, Autorità: concessionario obbligato a pagare canone

Il chiarimento (condiviso col Mise) dopo la denuncia dell'Anci sulla sospensione dei pagamenti da parte di alcuni distributori

Il concessionario del servizio di distribuzione gas è obbligato a pagare il relativo canone all'ente locale anche dopo la scadenza dell'affidamento, in attesa che venga bandita la gara.

E' quanto afferma l'Autorità per l'Energia in una nota di chiarimento rispetto alla missiva inviata a metà aprile dall'Anci nella quale l'associazione dei Comuni denunciava la sospensione del pagamento del canone da parte di "alcuni gestori".

Dopo avere premesso che le considerazioni sono state "previamente condivise" con il Mise, l'Aeegsi spiega come l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 164/00 preveda esclusivamente che "gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento".

La norma si limita quindi a "stabilire l'obbligo di prosecuzione del servizio in capo al distributore uscente, senza entrare nel merito della regolamentazione del medesimo servizio e dei rapporti connessi (salvo circoscrivere la gestione all'amministrazione ordinaria)".

Il silenzio normativo relativo al canone, prosegue l'Autorità, "non pare di per sé sufficiente a escludere l'obbligo di pagamento". Anzi, in assenza di previsioni specifiche o contrarie, la gestione del servizio deve "continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta, rispettando l'equilibrio giuridico-economico ivi stabilito".

A conferma di ciò, il Regolatore richiama anche l'art. 46 bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, 159, secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione (...) destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti".

La norma menzionata, allorché consente un aumento del canone, "presuppone che il pagamento dello stesso canone possa essere previsto anche nel tempo necessario all'espletamento della gara d'ambito, senza escludere il periodo di prosecuzione in questione", conclude l'Aeegsi.